

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 29-3279

**Attuazione del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 4 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale causato dalla diffusione del COVID-19 e, da allora, la pandemia da virus SARS-CoV-2 continua a rappresentare, a livello globale, un problema di sanità pubblica;

visto l'art. 4 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” del D.L. 1° aprile 2021, n. 44;

visto il D.P.G.R. 8 settembre 2020, n. 93 avente ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali.”;

visto il D.P.G.R. 6 aprile 2021, n. 46 avente ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica.”;

viste le Linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborato da Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 457;

visto il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 che all'art. 3 comma 4 prevede, tra l'altro, che *“Alle Regioni e alle Province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali”*.

Dato atto che in applicazione alla D.G.R. 6-2913 del 26/2/2021 la titolarità del trattamento dei dati relativi al servizio telematico “Preadesione Vaccinazione anti Covid-19” è di competenza del Direttore della Direzione Sanità e Welfare in qualità di delegato del trattamento dati dalla Giunta regionale, mentre le aziende sanitarie attraverso l'utilizzo dell'applicazione SIRVa provvedono alla programmazione del piano vaccinale ed alla somministrazione delle dosi per le finalità di prevenzione e cura di cui sono Titolari del trattamento;

dato atto che anche per la campagna di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2, in attuazione alla D.G.R. 6-2913 del 26/2/2021, il coordinamento delle attività a livello territoriale (programmazione, distribuzione, somministrazione e tracciamento, formazione del personale, chiamata attiva) è affidato ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con il coinvolgimento di diverse figure professionali anche non impiegate normalmente nell'attività vaccinale.

Vista la D.G.R. n. 59-11905 del 2/3/2004 di istituzione del SEREMI.

Considerato che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in qualità di titolari autonomi del trattamento, effettuano le operazioni inerenti la campagna di vaccinazione anti-Covid-19, garantiscono una miglior integrazione della propria offerta sanitaria ed una risposta più celere ai cittadini.

Dato atto che le aziende del SSR trattano i dati per i servizi relativi alle operazioni inerenti la campagna di vaccinazione anti-Covid-19 e la registrazione degli inviti alla vaccinazione per le finalità di tutela della salute di cui all'articolo 9, par. 2, lett. h) e i) e par. 3 del Regolamento UE 679/2016;

dato atto che le aziende del SSR hanno uniformato l'acquisizione, la registrazione dei dati anagrafici, di contatto e di salute indispensabili ad erogare le prestazioni vaccinali richieste dal cittadino attraverso l'utilizzo del sistema informativo per la gestione delle vaccinazioni denominato SIRVa;

dato atto che SIRVa è reso disponibile a tutte le ASL della Regione Piemonte al fine di garantire una gestione uniforme su tutto il territorio regionale della programmazione, pianificazione, accettazione, e consuntivazione delle attività di vaccinazione, nonché di rispondere alle finalità previste con la messa a regime del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), la produzione di elaborati statistici e flussi informativi regionali e ministeriali, e l'alimentazione dell'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN);

dato atto, altresì, che per rispondere all'esigenza di razionalizzare l'organizzazione, e quindi l'accesso al patrimonio informativo della Sanità Piemontese le aziende del SSR possono accedere alla Piattaforma Analisi Dati Decisionali Integrati (PADDI), in funzione dei profili di accesso degli utenti e nel rispetto dei vincoli di sicurezza definiti dalla normativa sulla Privacy, in qualità di titolari autonomi ad una gamma di reportistica così caratterizzata:

- Report predefiniti: in base a modelli di template condivisi in fase di analisi o in corso di utilizzo
- Report dinamici: per analisi ad hoc a partire dal catalogo dati – specifico in funzione delle tematiche.

Preso atto che le Aziende del SSR con riferimento all'applicazione SIRVa e PADDI, in qualità di titolari autonomi, provvedono con atti propri a nominare il CSI-Piemonte responsabile esterno al trattamento dei dati.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 44/2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Rilevato, inoltre, che il medesimo Decreto assegna alle Regioni il compito di:

- acquisire gli elenchi degli iscritti agli Ordini professionali e degli operatori di interesse sanitario di cui al punto precedente (art. 4, c. 3);
- verificare, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi acquisiti (art. 4, c. 4).

Dato atto che, con note prott. nn. 19896/A1000A/GPG-PRE, 19897/A1000A/GPG-PRE e 19898/PRE/GPG del 2/4/2021 dell'Unità di crisi regionale, in conformità con quanto previsto dal D.L. 44/2021, è stato richiesto agli Ordini professionali e alle Strutture sanitarie (datori di lavoro) di far pervenire alla casella PEC regionale dedicata l'elenco dei codici fiscali con tale qualifica, con

l'indicazione della regione di residenza;

dato atto che il D.L. 44/2021 pone in capo alle Regioni l'onere di segnalare, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati all'azienda sanitaria locale competente (art. 4, c.4).

Ritenuto opportuno, considerata l'attuale fase di emergenza sanitaria, adempiere ai compiti assegnati dal D.L. 44/2021 definendo una procedura regionale che introduca ulteriori garanzie in materia di privacy a tutela delle categorie interessate incaricando esclusivamente il CSI-Piemonte, già responsabile di trattamento della campagna vaccinale piemontese per conto delle ASL e Regione ciascuno per le parti di competenza, ad assicurare il supporto specialistico e le soluzioni informatiche necessarie per realizzare, entro i 15 giorni successivi alla presente deliberazione, le seguenti attività:

1) elaborazione degli elenchi pervenuti in attuazione al D.L. 44/2021 alla casella PEC dedicata (**obbligovaccinale@cert.regione.piemonte.it**)

Per lo svolgimento delle attività in oggetto, gli operatori identificati dal CSI-Piemonte, e abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione e sicurezza dei dati contenuti, provvederanno a verificare la coerenza delle comunicazioni pervenute alla casella PEC dedicata, nonché la corrispondenza formale dei dati richiesti e a redigere ai fini del processo di protocollazione regionale un elenco delle PEC ricevute.

Inoltre, in presenza di comunicazioni e elenchi difformi, segnaleranno alla Direzione Sanità e Welfare la necessità di richiedere rettifiche/integrazioni alle PEC pervenute.

In ultimo, al fine di dare attuazione all'art. 4 del D.L. 44/2021, il CSI-Piemonte provvederà a elaborare i dati contenuti negli elenchi ricevuti, mediante confronto con i sistemi SIRVa e AURA. Inoltre, provvederà a verificare gli elenchi anche con la Piattaforma regionale Covid e Sistema TS (ivi incluso le eventuali informazioni relative alla vaccinazioni COVID somministrate in altre Regioni italiane);

2) produzione reportistica in attuazione al D.L. 44/2021

Per lo svolgimento delle attività in oggetto, gli operatori identificati dal CSI-Piemonte, e appositamente abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenuti, provvederanno a rendere disponibili le seguenti reportistiche:

- Report in forma aggregata e anonima, accessibile alla Direzione Sanità e Welfare ed alle ASL, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - numero di operatori totali e per profilo
  - numero di operatori vaccinati con una o due dosi, e ulteriore eventuale esito delle verifiche condotte
  - ASL di residenza
  - Regione di residenza
- Report in forma individuale, accessibile unicamente a propri operatori delle ASL che saranno all'uopo individuati, e abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenuti, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - identificazione dell'operatore residente nell'ASL che non è stato vaccinato con indicazione dell'esito delle verifiche condotte e delle informazioni di contatto disponibili
- Report in forma individuale, accessibile unicamente agli operatori del SEREMI che saranno all'uopo individuati dall'ASL di Alessandria, e abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenuti, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - identificazione dell'operatore residente in altra Regione italiana che non è stato

vaccinato con indicazione dell'esito delle verifiche condotte e delle informazioni di contatto disponibili (ivi incluso l'ASL di residenza).

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

- il CSI-Piemonte, in qualità di responsabile di trattamento, dovrà adottare misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire la sicurezza del trattamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi selettivi ai dati, tracciamento degli accessi e delle operazioni compiute sui dati, idonee procedure di autenticazione informatica;
- il CSI Piemonte, con riguardo ai report “in forma aggregata e anonima dovrà adottare idonee modalità di anonimizzazione dei dati contenuti in tale tipologia di report;
- a seguito della messa a disposizione da parte del CSI delle reportistiche individuali, le ASL sono tenute a dare attuazione alle ulteriori disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021, mentre il SEREMI provvederà a notificare alle ASL delle altre Regioni italiane gli eventuali operatori non vaccinati.

Preso atto che gli elenchi nominativi devono essere conservati “*per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati*”(termine massimo cfr, art. 3, comma 6 d.l. 2/2021 piano vaccini e art. 4 del D.L. 44/2021, 31 dicembre 2021).

Ritenuto che le ASL in attuazione al punto precedente provvedano a comunicare al CSI-Piemonte, in qualità di titolari, la conclusione delle finalità previste dal D.L. 44/2021 al fine di assicurare la conclusione formale dei tempi di conservazione dei dati nominativi.

Precisato che la procedura definita con il presente provvedimento è da ritenersi passibile di integrazione/modifiche in attuazione eventuali atti di indirizzo che potranno essere adottati dal Governo.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 relative ad attività affidate dalla Direzione Sanità e Welfare al CSI-Piemonte nell'ambito di servizi in continuità 2021 (CTE) e ulteriori interventi evolutivi (MEV) stimati in 25 mila Euro.

Visto il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Visto il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

1) di incaricare, al fine di assolvere ai compiti assegnati dal D.L. 44/2021 nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy e sicurezza, il CSI-Piemonte, già responsabile di trattamento della campagna vaccinale piemontese per conto delle ASL, ad assicurare il supporto specialistico e le soluzioni informatiche necessarie per realizzare, entro i 15 giorni successivi alla presente deliberazione, le seguenti attività:

**a. elaborazione degli elenchi pervenuti in attuazione al D.L. 44/2021 alla casella PEC dedicata ([obbligovaccinale@cert.regione.piemonte.it](mailto:obbligovaccinale@cert.regione.piemonte.it))**

Per lo svolgimento delle attività in oggetto, gli operatori identificati dal CSI-Piemonte provvederanno a verificare la coerenza delle comunicazioni pervenute alla casella PEC dedicata, nonché la corrispondenza formale dei dati richiesti e a redigere ai fini del processo di protocollazione regionale un elenco delle PEC ricevute.

Inoltre, in presenza di comunicazioni e elenchi difformi, segnaleranno alla Direzione Sanità e Welfare la necessità di richiedere rettifiche/integrazioni alle PEC pervenute.

In ultimo, al fine di dare attuazione all'art. 4 del D.L. 44/2021, il CSI-Piemonte provvederà a elaborare i dati contenuti negli elenchi ricevuti, mediante confronto con i sistemi SIRVa e AURA. Inoltre, al fine di minimizzare il disagio agli operatori coinvolti nonché il sovraccarico dei sistemi organizzativi aziendali per eventuali segnalazioni non dovute provvederà a verificare gli elenchi anche con la Piattaforma regionale Covid e Sistema TS (ivi incluso le eventuali informazioni relative alla vaccinazioni COVID somministrate in altre Regioni italiane);

**b. produzione reportistica in attuazione al D.L. 44/2021**

Per lo svolgimento delle attività in oggetto, gli operatori identificati dal CSI-Piemonte provvederanno a pubblicare le seguenti reportistiche:

- Report in forma aggregata e anonima, accessibile alla Direzione Sanità e Welfare ed alle ASL, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - numero di operatori totali e per profilo
  - numero di operatori vaccinati con una o due dosi, e ulteriore eventuale esito delle verifiche condotte
  - ASL di residenza
  - Regione di residenza
- Report in forma individuale, accessibile unicamente a propri operatori delle ASL che saranno all'uopo individuati, e abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenuti, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - identificazione dell'operatore residente nell'ASL che non è stato vaccinato con indicazione dell'esito delle verifiche condotte e delle informazioni di contatto disponibili.
- Report in forma individuale, accessibile unicamente agli operatori del SEREMI che saranno all'uopo individuati dall'ASL di Alessandria, e abilitati mediante procedura che consenta il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati contenuti, che per ciascuna PEC pervenuta riporta le seguenti informazioni:
  - identificazione dell'operatore residente in altra Regione italiana che non è stato vaccinato con indicazione dell'esito delle verifiche condotte e delle informazioni di contatto disponibili (ivi incluso l'ASL di residenza).

2) di stabilire che il CSI-Piemonte, in qualità di responsabile di trattamento, dovrà adottare misure

tecniche e organizzative finalizzate a garantire la sicurezza del trattamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accessi selettivi ai dati, tracciamento degli accessi e delle operazioni compiute sui dati, idonee procedure di autenticazione informatica;

- 3) di precisare che, a seguito della messa a disposizione da parte del CSI delle reportistiche individuali, le ASL sono tenute a dare attuazione alle ulteriori disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. 44/2021, mentre il SEREMI provvederà a notificare alle ASL delle altre Regioni italiane gli eventuali operatori non vaccinati;
- 4) di precisare che le strutture di coordinamento o i punti vaccinali operano come incaricati del trattamento dei dati personali da parte delle ASL, titolari del trattamento, che forniscono loro tutte le istruzioni per le finalità previste dalle vigenti normative;
- 5) di stabilire che le ASL in attuazione al punto precedente provvedano a comunicare al CSI-Piemonte, in qualità di titolari, la conclusione delle finalità previste dal D.L. 44/2021 al fine di assicurare la conclusione formale dei tempi di conservazione dei dati nominativi;
- 6) di dare atto che tutte le informazioni trattate dalle strutture di coordinamento o dai punti vaccinali per conto delle ASL sono da considerarsi strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di vaccinazione e di supporto. E' fatto, pertanto, assoluto divieto agli operatori di questi servizi di divulgare le informazioni assunte, con qualunque mezzo, ivi compresi supporti visivi ed audiovisivi pubblicati sui sociali network la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativa;
- 7) di precisare che la procedura definita con il presente provvedimento è da ritenersi passibile di integrazione/modifiche in attuazione eventuali atti di indirizzo che potranno essere adottati dal Governo;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto 2021 relative ad attività affidate dalla Direzione Sanità e Welfare al CSI-Piemonte nell'ambito di servizi in continuità 2021 (CTE) e ulteriori interventi evolutivi (MEV) stimati in 25 mila Euro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

